

D.R. rep. n.
prot. n. del



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Area Affari istituzionali, Bilancio e Regolamentazione
Ufficio Affari Generali

- VISTO** lo Statuto dell'università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/2011, S.O. n. 275, e s.m.e.i.;
- VISTO** il D.R. n. 152 del 13.01.2012, con il quale è stato istituito il Centro Servizi di Ateneo per la Ricerca (CeSAR-SS), al fine di ottimizzare la produttività scientifica e le risorse, di favorire e verificare l'uso intensivo delle apparecchiature;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico nell'adunanza del 14 marzo 2016;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 15 marzo 2016;

DECRETA:

E' approvata la seguente stesura del Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Centro Servizi di Ateneo per la Ricerca (CeSAR-SS).

REGOLAMENTO

CENTRO SERVIZI DI ATENEO PER LA RICERCA (CeSAR-SS)

Art. 1- Denominazione

1. Presso l'Università degli Studi di Sassari è istituito, ai sensi e con gli effetti dell'art. 51 dello Statuto di Ateneo, il Centro Servizi di Ateneo per la Ricerca, di seguito denominato "CeSAR-SS".

Art. 2 - Finalità del centro.

1. Il CeSAR-SS ha le seguenti finalità istituzionali:
 - a) fornire servizi e consulenze, utilizzando alta tecnologia, ai ricercatori dell'Università degli Studi di Sassari per lo svolgimento delle loro attività istituzionali di ricerca e di didattica, ad enti pubblici e imprese private che ne facciano richiesta, nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento;
 - b) contribuire, insieme alle altre realtà dislocate nel territorio, alla creazione di una rete di ricerca e servizi regionale;
 - c) rafforzare il ruolo propulsivo dell'Università sia dal punto di vista culturale che nel trasferimento tecnologico;
 - d) promuovere attività di ricerca d'avanguardia, sia fondamentale che applicata, mettendo a disposizione strumenti, attrezzature scientifiche e nuove tecnologie nonché fornire nuovi strumenti e risorse per l'attuazione di progetti scientifici internazionali;
 - e) diffondere nel tessuto della ricerca regionale le conoscenze aggiornate necessarie per l'utilizzo delle attrezzature scientifiche e per la diffusione di nuove tecnologie;
 - f) rendere disponibili apparecchiature innovative, di elevata complessità e d'interesse multidisciplinare per ottimizzarne uso, manutenzione, costo di gestione;
 - g) favorire la condivisione di attrezzature "complesse" e l'integrazione e le sinergie dei Dipartimenti dell'Ateneo.

Art. 3 - Sede e strumentazioni

1. Il CeSAR-SS, in sede di prima attivazione, è costituito dal Laboratorio CeSAR-SS, sito nei locali di Via Vienna 2, Sassari, e realizzato con i contributi dei finanziamenti regionali per la ricerca (L.R.7/2007 e P.O.R. 2007/13) e dai Laboratori, siti presso diversi Dipartimenti dell'Università di Sassari, che ospitano strumentazioni acquisite mediante finanziamenti regionali "Grandi attrezzature".
2. Le sedi e le strumentazioni del CeSAR-SS potranno essere implementate attraverso nuove acquisizioni e/o conferimenti di apparecchiature di rilevante interesse scientifico, acquisite mediante finanziamenti regionali, nazionali od internazionali derivanti da programmi di ricerca, o esterni.

Art. 4 - Adesione al CeSAR-SS

1. Il Centro, in sede di attivazione, si costituisce con i referenti, o consegnatari del laboratorio e delle altre attrezzature di cui all'art. 3.
2. Il Centro è aperto alla adesione di dipartimenti, personale docente e non docente dell'Università di Sassari, come pure di personale proveniente da altri Atenei e di altro personale/soggetti esterni interessati alla fruizione dei servizi del Centro.
3. Il personale aderente al CeSAR-SS riporterà la propria adesione al Centro nella redazione di articoli, volumi o altri documenti di carattere scientifico e nella redazione di progetti di ricerca.

Articolo 5 - Gestione amministrativa e contabile

1. II CeSAR-SS sotto il profilo amministrativo, contabile e finanziario, afferisce all'Amministrazione Centrale dell'Ateneo ed è gestito dall'Ufficio competente alla gestione di Centri e Consorzi. La gestione amministrativo-contabile del Centro avviene nel rispetto delle norme sul bilancio unico, ai sensi del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
2. Le modalità di funzionamento, erogazione e fruizione dei servizi del CeSAR-SS, con relativo tariffario, saranno precisati in un apposito disciplinare che sarà proposto con delibera del Consiglio del Centro e successivamente sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione. I proventi netti saranno destinati al miglioramento delle attrezzature e alla ricostituzione delle obsolescenze e comunque devoluti secondo le norme del Regolamento di contabilità e sull'Autofinanziamento di Ateneo.

Art. 6 - Organi

1. Sono organi del CeSAR-SS:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio;
 - c) il Comitato tecnico –scientifico.

Art. 7 - Il Direttore

1. Il Direttore del CeSAR-SS è nominato con decreto rettorale. La funzione di Direttore è svolta da un docente dell'Ateneo a tempo pieno, Delegato dal Rettore con specifiche competenze tecnico-scientifiche. L'incarico di Direttore è di durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

La carica di Direttore è incompatibile con quella di Direttore di Dipartimento.

2. Il Direttore del CeSAR-SS:

- a) ha la rappresentanza del Centro;
- b) convoca e presiede il Consiglio ogni volta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo gli aderenti, e cura l'attuazione delle relative delibere;
- c) promuove l'elezione dei componenti del Consiglio;
- d) promuove presso l'Amministrazione centrale la stipula di contratti e convenzioni, previa approvazione del Consiglio e del Direttore Generale;
- e) si occupa di quanto necessario al buon funzionamento del CeSAR-SS;
- f) vigila sull'osservanza dei regolamenti vigenti;
- g) predispone il piano preventivo di sviluppo e una relazione consuntiva annuale sui risultati ottenuti che sottopone all'approvazione del Consiglio e che viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione dell'Università di Sassari;
- h) in collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico, propone al Consiglio il piano annuale delle ricerche del Centro, i programmi comuni con Dipartimenti, Centri dell'Università di Sassari o di altre Università, con altre istituzioni scientifiche nazionali e internazionali, attraverso apposite convenzioni;
- i) verifica la corretta esecuzione dei contratti e delle convenzioni stipulate nell'interesse del Centro;

3. In caso di dimissioni o di cessazione anticipata dalla carica del Direttore, le funzioni di Direttore sono assunte, nelle more della nuova designazione, dal Professore decano per ruolo all'interno del Consiglio.

Art. 8 - Consiglio del Centro

1. Il Consiglio è composto dal Direttore del CeSAR-SS che lo presiede, che in sede di prima istituzione nomina quattro rappresentanti di Ateneo provenienti dalle Aree o settori di ricerca presso i quali sono dislocate le strumentazioni ai sensi dell'art. 3, comma 1, e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo dell'area ricerca.

2. Il Consiglio nominato in sede di prima istituzione ai sensi del comma 1 dura in carica diciotto mesi.

3. A regime i componenti sono eletti in consiglio dagli aderenti a maggioranza assoluta, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di un successivo triennio consecutivo.

4. Il Consiglio:

- a) approva il piano annuale delle ricerche del Centro, i programmi comuni con

Dipartimenti, Centri dell'Università di Sassari o altre Università, con altre istituzioni scientifiche nazionali e internazionali definite attraverso apposite convenzioni;

b) approva l'istituzione di nuovi laboratori del Centro;

c) approva il piano preventivo di sviluppo e la relazione annuale sull'attività svolta dal CeSAR-SS redatta dal Direttore;

d) delibera sugli aspetti generali tecnici, organizzativi e, ove di competenza, didattici del CeSAR-SS;

e) elabora ed approva il disciplinare per il funzionamento dei servizi del CeSAR-SS, da sottoporre agli organi accademici per gli adempimenti di competenza;

f) promuove presso gli organi competenti dell'amministrazione centrale la stipula dei contratti e delle convenzioni necessarie per l'attività del Centro, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo;

g) propone all'amministrazione centrale l'acquisizione di nuove attrezzature;

h) propone a maggioranza assoluta degli aderenti i tariffari per l'utilizzo delle strumentazioni di cui dispone il Centro predisposti dal Direttore, che saranno poi sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 5, comma 2;

5. Le sedute del Consiglio del CeSAR-SS sono valide ove sia presente la maggioranza dei suoi componenti; le delibere del Consiglio vengono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Direttore vale doppio.

Art. 9 - Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico è composto da tutti i referenti/consegnatari delle strumentazioni e attrezzature individuati ai sensi dell'art. 4, comma 1, e si occupa di garantire la manutenzione, il buon funzionamento e lo sviluppo delle stesse.

Art.10 – Personale tecnico

1. Il CeSAR-SS si avvale del personale tecnico ed amministrativo dell'Ateneo ai fini rispettivamente dell'utilizzo e manutenzione delle apparecchiature e della gestione amministrativa del Centro.

Art. 11- Finanziamento e Proventi

1. Il CeSAR-SS potrà disporre di finanziamenti costituiti da:

a) fondi derivanti dal finanziamento di progetti di ricerca;

b) contributi derivanti da enti pubblici o privati;

c) fondi derivanti da contratti e convenzioni per attività di ricerca e consulenza e

prestazioni su commissione stipulati dall'amministrazione centrale, nell'interesse del Centro (ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. d);

d) eventuali contributi di Ateneo;

3. La ripartizione di eventuali proventi delle prestazioni a pagamento per conto terzi è disciplinata secondo le modalità stabilite nei regolamenti di Ateneo, e in particolare nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e nel Regolamento sull'Autofinanziamento.

Art. 12 - Disattivazione

1. Il CeSAR-SS è disattivato con delibera del Consiglio di Amministrazione su eventuale proposta del Consiglio del CeSAR-SS, formalizzata con delibera assunta a maggioranza dei due terzi degli aderenti.

2. In caso di disattivazione, i macchinari e le strumentazioni assegnati al CeSAR-SS all'atto della sua costituzione tornano nella disponibilità dei soggetti che li hanno originariamente conferiti. Quelli acquistati successivamente possono essere acquisiti dai Dipartimenti o Centri che ne facciano richiesta o, in mancanza, restano nella disponibilità dell'Amministrazione centrale.

Art. 13 - Norme transitorie

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Rettore designa il Direttore del Centro, che è poi nominato con Decreto Rettorale.

2. Il Direttore, a seguito del Decreto Rettorale di nomina, nomina il Consiglio ai sensi dell'art. 8, comma 1 e lo convoca.

Art. 14 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti dell'Ateneo, oltre che alle disposizioni normative vigenti.

Il Rettore

(prof. Massimo Carpinelli)